



## CONGEDO PARENTALE PER I PAPA' AUMENTANO I GIORNI DI ASSENZA OBBLIGATORIA DAL LAVORO

Per il 2020 la Legge di Bilancio ha aumentato da **cinque** a **sette** il numero dei **giorni di congedo obbligatorio per i neo papà** per i quali è comunque confermata la possibilità di fruire di **un giorno di congedo facoltativo** in alternativa alla madre. Possono fruire dei congedi i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari.

**CONGEDO OBBLIGATORIO:** è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Ai padri lavoratori dipendenti spettano: **sette giorni di congedo obbligatorio**, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**.

**CONGEDO FACOLTATIVO:** quello del padre è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno del padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

**QUANTO SPETTA AL PADRE:** Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

**QUANDO FARE DOMANDA:** Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo **almeno 15 giorni prima**. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

**LA FIOM DI MILANO**